



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES)
SETTORE 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE, ALTA FORMAZIONE,
ACCREDITAMENTI E SERVIZI ISPETTIVI**

Assunto il 11/01/2021

Numero Registro Dipartimento: 16

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 111 del 11/01/2021

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO E AUTORIZZAZIONE ATTIVITÀ LIBERA DI FORMAZIONE
PROFESS.LE (ART.40 L.R.18/85) PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE AD
INIZIATIVA DELL'AGENZIA FORMATIVA TARGET..**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Vista la L.R. n. 18/85 sull'ordinamento della Formazione Professionale e conseguente Circolare attuativa, approvata con D.G.R. n. 3325 del 04 agosto 1986 che disciplina il settore della Formazione Professionale in Calabria, ivi comprese le attività "libere", artt. 40 e 41;
- Vista la L. n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- Vista la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e ss.mm.ii.;
- Visto il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione" come modificato con successivo D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000 e ss.mm.ii.;
- Vista la L. R. n. 19/2001 "Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria";
- Visto il D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2011 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (G.U. 9 maggio 2011, n. 106);
- Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Vista la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017 "Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della Giunta regionale Approvazione modifiche ed integrazioni del Regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015" e ss. mm.ii.;
- Vista la D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 "Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione. Revoca della Struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015" e ss.mm.ii.;
- Vista la D.G.R. n. 271 del 28 settembre 2020 recante "Struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche al regolamento n. 3 del 19 febbraio 2019 e s.m.i." con cui è stata disposta, tra l'altro, la riorganizzazione del Dipartimento Presidenza;
- Vista la D.G.R. n. 286 del 28 settembre 2020 avente oggetto "Deliberazione n.271 del 28 settembre 2020.Individuazione Dirigenti Generali e di Settore per il conferimento di incarichi di reggenza";
- Visto il D.P.G.R. n.120 del 1/10/2020, di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento Presidenza al Dott. Tommaso Calabrò;
- Visto il D.D.G. n. 10105 del 06/10/2020 di conferimento degli incarichi di reggenza e ad interim, tra cui il conferimento ad interim dell'incarico di Dirigente del Settore Formazione Professionale, Alta Formazione, Accreditamenti e Servizi Ispettivi al Dott. Menotti Lucchetta;
- Visto il D.D.G. n. 10418 del 14/10/2020 avente ad oggetto: Dipartimento Presidenza definizione organizzazione degli uffici. Regolamento regionale 28 settembre 2020 n. 17;

VISTI altresì:

- Legge quadro 845/78 in materia di Formazione Professionale;
- L.R.18/85 che disciplina il settore della formazione professionale in Calabria, ivi comprese le attività libere ex art. 40 e 41;
- legge n. 174 del 17/08/2005 recante norme sulla disciplina dell'attività di Acconciatore;
- l'accordo del 29 Marzo 2007, Accordo tra il Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174. Accordo ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 /REP.ATTI n.65/CSR.
- il D.D. n°11010 del 29/10/2020 "emergenza epidemiologica covid 19. indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nell'ambito della formazione professionale (c.d. corsi liberi)" ;
- la D.G.R. Calabria n. 133 del 15 giugno 2020 avente ad oggetto "Emergenza Covid 19. Accordo tra le Regioni e le Province Autonome n. 20/51/CR8/C9 approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 31 marzo 2020;
- il DPCM del 03/12/2020;

Considerato che:

- l'Agenzia Formativa proponente **TARGET**, con sede legale sita in Via Il° trav. M. Nicoletta snc – Crotone -, ha avanzato istanza di autorizzazione acquisita agli atti prot. Siar n. 250570 del 30/07/2020, per l'attuazione di un corso libero ai sensi dell'art. 40 L.R. n. 18/85 per il profilo pro-

fessionale di Operatore del benessere - ACCONCIATORE a carattere triennale e riproducibile in DUE edizioni;

- con Mail n°388225 del 26/11/2020 il Settore competente ha chiesto all'Agenzia Formativa TARGET una integrazione documentale, riscontrata positivamente dalla ripetuta Agenzia (acquisita agli atti giusta nota SIAR n°388225 del 26/11/2020);
- con mail del 07/01/2021 l'Agenzia formativa TARGET ha inteso integrare l'istanza di autorizzazione acquisita agli atti prot. Siar n. 250570 del 30/07/2020, precisando che la ripetuta richiesta deve intendersi per il profilo professionale di "ACCONCIATORE" e non per "Operatore del benessere – acconciatore" come originariamente indicato;

preso atto che:

l'istanza in argomento consiste pertanto nell'attuazione di un corso libero ai sensi dell'art. 40 L.R. n. 18/85 per il profilo professionale di ACCONCIATORE – riproducibile in DUE edizioni -, distinto in tre cicli formativi e con un monte ore complessivo di 2.700 ore, così strutturato:

corso biennale di qualificazione di base della durata di 900 ore annue per un totale di 1.800 ore, oneri a carico dei partecipanti stabiliti in € 3.000,00 ANNUE onnicomprensive;

corso annuale di specializzazione della durata di 900 ore, oneri a carico dei partecipanti stabiliti in € 3.000,00 onnicomprensive;

- numero massimo dei partecipanti: 20 unità;
- requisiti d'accesso: aver assolto al diritto dovere all'istruzione o proscioglimento;
- sede formativa: Via Il° trav. M. Nicoletta snc – Crotone;
- il progetto formativo proposto, nella parte didattica-formativa finalizzata all'acquisizione delle conoscenze professionali necessarie per l'esercizio dell'attività di ACCONCIATORE, risulta adeguato in rapporto allo standard professionale determinato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 29 marzo 2007 repertoriata al n°65/CSR ;
- dalla documentazione in atti, risulta che la ripetuta Agenzia, possieda adeguata capacità organizzativa, nonché di un corpo docente per lo svolgimento dell'attività didattica-formativa;
- per l'iniziativa medesima non si richiedono finanziamenti all'Amministrazione Regionale, in coerenza con quanto previsto dall'art. 40 della ripetuta L.R. 18/85;

Accertato:

che sotto il profilo strutturale, all'Agenzia Formativa proponente, con Decreto n. 16191 del 27/12/2011, del Dirigente del Settore competente della Regione Calabria, previo espletamento delle procedure previste dal Regolamento approvato con delibera G.R. n. 872 del 29/12/2010 e s.m. ed i., è stata accreditata, in modo definitivo, la sede formativa di Via Il° trav. M. Nicoletta snc- Crotone – per n° 20 allievi;

che il Legale Rappresentante dall'Ente di formazione ha tra l'altro dichiarato che il dichiarante ed i componenti degli eventuali organi collegiali dell'Agenzia Formativa rappresentata,

- *non hanno riportato sentenze penali di condanna passate in giudicato;*
- *non sono stati dichiarati falliti e/o non hanno in corso una procedura fallimentare, non sono sottoposti a misure di prevenzione e che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs 159/2011;*

che il Settore competente ha fatto richiesta di comunicazione antimafia presso la B.D.N.A. ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. Del 6 settembre 2011 n. 159, giusto prot. PR_KRUTG Ingresso_0022864_20200911; che risultano trascorsi i 30gg dalla data di richiesta del certificato Antimafia e pertanto è possibile procedere con espressa riserva di revoca dell'atto in caso di seguente riscontro positivo da parte della BDNA;

Precisato che:

In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza su tutto il territorio nazionale e in particolare sul territorio regionale, ritenuto necessario adottare temporanee misure che disciplinino lo svolgimento delle attività di formazione professionale per l'intera durata di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, in adempimento al DPCM del 03/12/2020 – alla DGR 133/2020 nonché al D.D. 11010/2020, SINO A NUOVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE E/O AGGIORNAMENTI E/O INTEGRAZIONI, le attività didattiche dei corsi di formazione professionale dovranno essere svolte:

- PARTE TEORICA:

è consentita la sola modalità FAD SINCRONA, che consiste in lezioni interattive che consentono al docente e agli allievi di condividere “in diretta” lo svolgimento della formazione teorica, simulando di fatto un’aula fisica; la piattaforma scelta dall’ente di formazione dovrà garantire i seguenti requisiti minimi:

- a) l’autenticazione e il tracciamento della presenza (dati di log-in di docenti e discenti, dati che consentono di rilevare i tempi della connessione e informazioni sulla tipologia di attività, prove intermedie) attraverso la produzione di report automatici;
- b) lezioni interattive, che consentano al docente e agli allievi di condividere in diretta lo svolgimento della formazione teorica simulando un’aula fisica;
- c) che i corsi siano ispezionabili da remoto e che venga tenuto il registro delle presenze;
- d) che la reportistica sulle presenze sia validata e firmata dal responsabile del corso/tutor;

• **PARTE PRATICA DI LABORATORIO:**

è consentita l’attività di esercitazione pratica di laboratorio e di stage/tirocinio, nel rispetto delle misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL; in proposito e prima dell’avvio dell’attività di che trattasi, l’Agenzia formativa dovrà produrre al competente Settore, giusta DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE e/o di ATTO di NOTORIERA’ (artt. 46, 47 D.P.R. 445/2000 s.m.i.) con cui si afferma che “*nell’ambito delle attività di esercitazioni pratiche di laboratorio e Tirocini/Stage, quest’ultime regolate dalle apposite convenzioni stipulate con le Strutture ospitanti, inerenti il percorso formativo sopra richiamato, SONO RISPETTATE le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.*”

Puntualizzato che:

è fatto **obbligo** all’Agenzia Formativa **TARGET** di produrre al competente Settore, entro dieci giorni precedenti all’avvio dell’attività formativa, la documentazione in originale di seguito elencata:

- *dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesti che: l’attuazione del corso avverrà presso la sede operativa dell’Agenzia Formativa di Via Il° trav. M. Nicoletta snc – Crotone, nel rispetto delle condizioni strutturali di capienza allievi massime consentite (n. 20 unità) e del limite del monte ore formative accreditate ed, inoltre, in maniera compatibile con le altre eventuali azioni formative autorizzate presso la stessa sede ai sensi degli art. 40 e/o 41 della L.R. 18/85 e/o in regime di convenzione, con riguardo alle capacità ricettive, alle strutture logistiche e alle attrezzature a disposizione della sede formativa individuata”;*
- *dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà (artt. 46, 47 D.P.R. 445/2000 s.m.i.) con cui il Legale rappresentante dell’Ente afferma che “nell’ambito delle attività di esercitazioni pratiche di laboratorio e Tirocini/Stage, quest’ultime regolate dalle apposite convenzioni stipulate con le Strutture ospitanti, inerenti il percorso formativo sopra richiamato, SONO RISPETTATE le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.”.*
- elenco allievi e copia delle domande di iscrizione corredate dai documenti di riconoscimento e codici fiscali;
- calendario didattico;
- denuncia INAIL relativa alla copertura assicurativa contro gli infortuni, per come previsto dal D.Lgs 81/2008;
- relazione preventiva di idoneità fisica degli allievi alla frequenza del corso, sottoscritta dal medico competente, per come previsto dal D.Lgs 81/2008;
- registro d’aula per la vidimazione di rito;

E’ fatto altresì **obbligo** all’Agenzia Formativa **TARGET** di:

- sottoporsi al controllo dell’Amministrazione Regionale sotto forma di attività ispettive e di
- vigilanza preordinate ad accertare la corretta e conforme attuazione dell’attività formativa;
- comunicare al Settore 2, le eventuali variazioni relative alla gestione ed organizzazione del corso
- (inizio attività, calendario didattico, sostituzioni docenti, personale amministrativo, chiusura attività, etc.);
- accertare preliminarmente il possesso, da parte degli allievi partecipanti, dei requisiti di accesso

- previsti dalla normativa vigente in materia, obbligatori per l'ammissione al corso formativo di che trattasi;
- verificare la conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (attraverso la somministrazione di
- un test d'ingresso le cui risultanze dovranno essere debitamente conservate dall'ente formativo) nei riguardi degli allievi stranieri, e che consenta loro di partecipare attivamente al percorso formativo in questione;
- portare a termine l'attività corsuale, anche in caso di riduzione degli iscritti ad una sola unità e
- senza oneri aggiuntivi a carico dell'utenza rimasta;
- predisporre gli esami/verifica per il passaggio dal primo al secondo ciclo nonché gli esami finali
- di qualifica, nel rispetto della normativa di riferimento e, che la nomina della Commissione dovrà essere conforme al Regolamento n. 1 del 19/01/2018 avente ad oggetto: "Disciplina degli incarichi extra ufficio autorizzati o conferiti ai dipendenti della Giunta Regionale della Calabria ";

Dato atto che:

- è facoltà dell'agenzia formativa, nel rispetto del numero massimo di allievi previsto dal pertinente decreto di accreditamento e purché non sia stato svolto più del 25% del monte ore complessivo del corso, di ammettere nuovi allievi mediante assunzione diretta di responsabilità a firma del Legale Rappresentante dell'Ente attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità dell'allievo nel rispetto della normativa di riferimento, fermo restando l'obbligo di comunicarne l'ammissione al Settore competente;
- il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del Settore Bilancio e Programmazione
- Economico Finanziaria dell'Amministrazione Regionale.

Sulla base dell'istruttoria compiuta dalla competente Struttura, constatata la sussistenza delle condizioni propedeutiche all'accoglimento dell'istanza in argomento ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione,

DECRETA

per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

- **di riconoscere** la proposta formativa presentata dall'Agenzia Formativa **TARGET** con istanza di autorizzazione acquisita agli atti al n. 250570 del 30/07/2020, per l'attuazione di un corso libero riproducibile in 2 EDIZIONI ai sensi dell'art. 40 L.R. n. 18/85 per il profilo professionale di ACCONCIATORE in quanto conforme alle disposizioni vigenti;
- **di autorizzare**, conseguentemente, ai sensi dell'art. 40 L.R. N. 18/1985, la ripetuta Agenzia Formativa **TARGET**, a svolgere un corso libero autofinanziato per il profilo di ACCONCIATORE, distinto in tre cicli formativi e con un monte ore complessivo di 2.700 ore, così strutturato:

corso biennale di base per il conseguimento della Qualifica di Acconciatore della durata di 900 ore annue per un totale di 1.800 ore;

- onere a carico di ogni partecipante: euro 3.000,00 onnicomprensiva e per ogni singola annualità;

corso annuale di Specializzazione per Acconciatore della durata di 900 ore;

- oneri a carico dei partecipanti stabiliti in € 3.000,00 onnicomprensive;

numero massimo partecipanti: 20 unità;

requisiti d'accesso: assolvimento diritto dovere all'istruzione o proscioglimento;

sede formativa: Via II° trav. M. Nicoletta snc – Crotone;

➤ **DI STABILIRE CHE:**

In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza su tutto il territorio nazionale e in particolare sul territorio regionale, ritenuto necessario adottare temporanee misure che disciplinino lo svolgimento delle attività di formazione professionale per l'intera durata di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, in adempimento al DPCM del 03/12/2020 – alla DGR 133/2020 nonché al D.D. 11010/2020, SINO A NUOVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE E/O AGGIORNAMENTI E/O INTEGRAZIONI, le attività didattiche dei corsi di formazione professionale dovranno essere svolte:

- PARTE TEORICA:

è consentita la sola modalità FAD SINCRONA, che consiste in lezioni interattive che consentono al docente e agli allievi di condividere “in diretta” lo svolgimento della formazione teorica, simulando di fatto un’aula fisica; la piattaforma scelta dall’ente di formazione dovrà garantire i seguenti requisiti minimi:

- a) l’autenticazione e il tracciamento della presenza (dati di log-in di docenti e discenti, dati che consentono di rilevare i tempi della connessione e informazioni sulla tipologia di attività, prove intermedie) attraverso la produzione di report automatici;
- b) lezioni interattive, che consentano al docente e agli allievi di condividere in diretta lo svolgimento della formazione teorica simulando un’aula fisica;
- c) che i corsi siano ispezionabili da remoto e che venga tenuto il registro delle presenze;
- d) che la reportistica sulle presenze sia validata e firmata dal responsabile del corso/tutor;

• **PARTE PRATICA DI LABORATORIO:**

è consentita l’attività di esercitazione pratica di laboratorio e di stage/tirocinio, nel rispetto delle misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL; in proposito e prima dell’avvio dell’attività di che trattasi, l’Agenzia formativa dovrà produrre al competente Settore, giusta DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE e/o di ATTO di NOTORIERA’ (artt. 46, 47 D.P.R. 445/2000 s.m.i.) con cui si afferma che “nell’ambito delle attività di esercitazioni pratiche di laboratorio e Tirocini/Stage, quest’ultime regolate dalle apposite convenzioni stipulate con le Strutture ospitanti, inerenti il percorso formativo sopra richiamato, SONO RISPETTATE le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL”.

➤ **fare obbligo all’Ente di formazione:**

- Di attuare il percorso formativo in adempimento alla normativa di riferimento nonché al DPCM del 03/12/2020 – alla DGR 133/2020 - al D.D. 11010/2020;
- di trasmettere al Settore competente la documentazione elencata e puntualizzata nella parte narrativa, entro dieci giorni precedenti all’avvio dell’attività formativa, nonché di rispettare le prescrizioni contenute nel presente decreto;
- di verificare preliminarmente e sotto la propria responsabilità, il possesso da parte degli allievi partecipanti, dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente;
- di ottemperare, per quanto di competenza, al rispetto di tutte le prescrizioni previste dal D.L.ivo 81/2008 (T.U. sulla sicurezza);
- comunicare al Settore competente, ogni variazione in itinere intervenuta relativamente alla gestione ed organizzazione del corso (*inizio attività, calendario didattico, sostituzioni docenti e/o personale amministrativo, chiusura attività, etc.*) puntualizzando che, ogni possibile modifica sostanziale delle condizioni prescritte ed autorizzate dal presente Decreto, rimane necessariamente condizionata a parere autorizzativo in capo al Settore che ha assunto l’Atto medesimo, previa circostanziata e motivata istanza presentata dall’Agenzia formativa;

➤ **Di prevedere:**

- lo scrutinio di passaggio dal I al II ciclo formativo tramite esame, per gli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste per il primo anno, previa costituzione di apposita Commissione esaminatrice interna;
- gli esami finali per il conseguimento della Qualificazione di Acconciatore, per gli allievi che, al termine del secondo ciclo formativo, abbiano regolarmente frequentato il corso per almeno il 70% delle ore previste per ciascun ciclo formativo, previa costituzione di apposita Commissione esaminatrice, istituita ai sensi della L.R. n. 18/85 e della D.G.R. n. 3325/86;
- l’esame finale teorico-pratico per il conseguimento dell’Abilitazione all’Esercizio d’Impresa di Acconciatore, per gli allievi che al termine del terzo ciclo di specializzazione, abbiano regolarmente frequentato il corso per almeno il 70% delle ore previste, previa costituzione di apposita Commissione esaminatrice, istituita ai sensi della L.R. n. 18/85 e della D.G.R. n. 3325/86 e, che la nomina delle Commissioni dovrà essere conforme al Regolamento n. 1 del 19/01/2018 avente ad oggetto: “Disciplina degli incarichi extra ufficio autorizzati o conferiti ai dipendenti della Giunta Regionale della Calabria “;
- il rilascio della pertinente certificazione, per gli allievi che abbiano superato con esito positivo gli esami finali di cui sopra;

- *Attestato di Qualifica Professionale per Acconciatore* - ai sensi di legge;
- *Attestato di Abilitazione per l'Esercizio d'Impresa* - ai sensi di legge;
- **Dare facoltà** all'Agenzia formativa, nel rispetto del numero massimo di allievi autorizzato in Decreto e purché non sia stato attuato più del 25% del monte ore complessivo previsto, di ammettere nuovi allievi – nel limite delle 20 unità - con assunzione diretta di responsabilità a firma del Legale Rappresentante dell'Ente riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità dell'allievo e del rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, con l'obbligo di comunicare allo scrivente l'eventuale ammissione;
- **Revocare** con provvedimento, l'autorizzazione di che trattasi, qualora si rilevino, ai sensi dell'art.40, comma 4, della L.R. n°18/85, accertate irregolarità attinenti allo svolgimento dell'attività e/o il venir meno di uno dei requisiti dovuti o, a seguito di ulteriori verifiche, il difetto di presupposti che hanno consentito l'autorizzazione, quali, a titolo d'esempio non esaustivo, il superamento del monte ore formativo massimo consentito per la sede operativa prescelta;
- **Dare atto** che in relazione alla necessaria comunicazione antimafia, è stata effettuata richiesta con PR_KRUTG Ingresso_0022864_20200911 presso la BDNA, con espressa riserva di revoca dell'atto in caso di seguente riscontro positivo da parte della BDNA;
- **Dare atto** che il finanziamento necessario per lo svolgimento del corso è a totale carico dei partecipanti e che quindi, ai sensi dell'art.40 della ripetuta L.R. n°18/85, non può sorgere alcun diritto dell'ente Gestore, né di terzi, a contributi e finanziamenti regionali e/o di altri enti pubblici;
- **Notificare**, a cura del competente Settore, il presente atto all'Agenzia Formativa **TARGET**, con sede legale sita in Via II° trav. M. Nicoletta snc – Crotone -;
- **Dare atto** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale, innanzi al TAR Calabria entro 60 giorni dalla notifica e, in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 gg. dalla notifica dello stesso;
- **Provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- Provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista) e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679“.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

VIAPIANA DAMIANO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
LUCCHETTA MENOTTI
(con firma digitale)